

quali iniziative sono previste per ridurre sensibilmente il fenomeno dei « cervelli in fuga ». (4-01011)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

RUZZANTE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 ottobre 2001, facendo seguito alla precedente direttiva concernente la sospensiva cautelare delle procedure di liquidazione delle pensioni relative ai lavoratori delle aziende che hanno proposto ricorso al Tar con richiesta di sospensiva, avverso gli « atti di indirizzo » ministeriali in materia di esposizione all'amianto, ha comunicato che è stato presentato un ulteriore ricorso al Tar con richiesta di sospensiva dalla ditta Ivg Colbacchini S.p.a. di Cervarese S. Croce (Padova); conseguentemente, le strutture interessate hanno sospeso cautelativamente, dandone comunicazione agli interessati, la liquidazione delle pensioni relative alle domande presentate dai lavoratori della suddetta azienda, in conformità al messaggio n. 243 del 21 settembre 2001;

i lavoratori della Ivg Colbacchini avevano già avuto assicurazioni attraverso le comunicazioni del Sottosegretario al lavoro Paolo Guerrini nella passata legislatura di poter accedere ai benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257 del 1992 modificata dalla legge n. 271 del 1993 in materia di lavoratori esposti all'amianto —:

se risponda al vero quanto indicato dall'interrogante;

quale sia il motivo di questo grave cambiamento di posizione da parte del Governo;

come devono comportarsi i lavoratori che nella prossima settimana potevano arrivare all'età pensionabile. (5-00273)

COSTA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302 e il decreto ministeriale ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 dicembre 1998 hanno disciplinato le modalità di accertamento e di riscossione e la misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie — articolo 8 così come sostituito dall'articolo 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

in particolare, il decreto ministeriale ministero del lavoro e della previdenza sociale 8 gennaio 1999 ha determinato la misura del contributo suddetto per il biennio 1999-2000;

in particolare, all'articolo 1 del predetto decreto ministeriale ministero del lavoro e della previdenza sociale, il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie è stato fissato nella sottoindicata misura:

a) enti cooperativi con un numero di soci non superiore a 100 o un capitale versato non superiore a lire 500.000 o un fatturato non superiore a lire 1.000.000: lire 400.000;

b) enti cooperativi con un numero di soci superiore a 100 e non superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a lire 500.000 e non superiore a lire 2.000.000 o un fatturato superiore a lire 1.000.000.000 e non superiore a lire 4.000.000.000: lire 1.000.000;

c) enti cooperativi con un numero di soci superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a lire 2.000.000 o un

fatturato superiore a lire 4.000.000.000 e non superiore a lire 30.000.000.000: lire 2.000.000;

d) enti cooperativi con un fatturato superiore a lire 30.000.000.000: lire 3.300.000;

con varie raccomandate R.R. il ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato agli enti interessati, in conformità a quanto disposto dalla circolare del ministero del lavoro — Direzione Generale della Cooperazione — Divisione 1^a — n. 4 del 1999 che per il biennio 1999-2000 il contributo determinato come da predetto decreto ministeriale 8 gennaio 1999, entro novanta giorni dal ricevimento della lettera, con conferma dell'avvenuto versamento tramite trasmissione di copia dell'attestazione di pagamento, unitamente alla restituzione dell'allegato modello debitamente compilato e firmato, relativo all'attestazione dei parametri riferiti al 31 dicembre precedente all'inizio del biennio, sulla base dei quali è stato determinato l'importo dovuto;

prendendo in considerazione quanto stabilito dall'articolo 1, lettera a) del predetto decreto ministeriale 8 gennaio 1999, si rileva che, per pagare il contributo annuo minimo di lire 400.000, un ente cooperativo dovrebbe avere, tra l'altro, un capitale non superiore a lire 500.000;

la legge 31 gennaio 1992, n. 59 all'articolo 3, terzo comma, stabilisce che il valore minimo della quota sociale delle cooperative non può essere inferiore a lire 50.000 e, quindi, una tale cooperativa non potrebbe essere costituita che da un massimo di 10 soci, mentre per 100 soci il capitale sociale non può essere inferiore a lire 5.000.000 (e non a lire 500.000);

per le cooperative con un capitale sociale di lire 2.050.000 (pari a 41 soci) il contributo da pagare entro i 90 giorni, come detto *sub C)* deve essere almeno di lire 4.000.000 e quindi, tali cooperative verrebbero a pagare per il contributo biennale obbligatorio per le ispezioni ordinarie il doppio del proprio capitale sociale;

tali piccole cooperative, peraltro, pagano anticipatamente il contributo per le ispezioni che, normalmente, non vengono mai effettuate;

la pedissequa applicazione del suddetto decreto ministeriale ministero del lavoro e della previdenza sociale 8 gennaio 1999 ha determinato, di fatto, per gli enti cooperativi interessati, l'obbligo di dover pagare il contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie, pari al doppio del proprio capitale sociale;

il nuovo decreto ministeriale del ministro del lavoro datato 9 aprile 2001 ha introdotto numerose variazioni con cui è stata determinata la misura del contributo per le ispezioni ordinarie alle società cooperative dovuto per il biennio 2001-2002, in sostanza, ancor più restrittive riformando *in pejus* la precedente disciplina;

con circolare ministero del lavoro — Direzione Generale Cooperazione — Divisione I dell'11 maggio 2001 sono state illustrate le variazioni introdotte che sono:

l'aumento del contributo (rimasto immutato nei due bienni precedenti) per il quale è stato previsto un ulteriore aumento del 10 per cento;

l'incremento delle maggiorazioni sui contributi dovuti dalle cooperative sociali, assoggettabili ad ispezione annuale;

il pagamento del contributo nella misura minima prevista (440.000) con l'applicazione — ove dovuta — delle maggiorazioni di cui al suddetto decreto ministeriale di cui al punto 5), per le cooperative che abbiano deliberato il proprio scioglimento, oltre che per le cooperative iscritte nel Registro delle imprese nell'anno 2000 o nel corso del biennio 2001-2002;

il riferimento per tutte le cooperative al valore della produzione di cui alla lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile e per ciò che concerne il fatturato.

L'inasprimento delle disposizioni introdotte di anno in anno (vedasi, da ultima, l'introduzione del « parametro costi-

tuito dal fatturato » che dovrà riguardare tutti gli enti cooperativi — ivi incluse le cooperative edilizie sia a proprietà indivisa che divisa — e che dovrà essere riferito al « valore della produzione » disciplinato dall'articolo 2425 del codice civile costituisce una sfavorevole circostanza che dovrebbe essere scongiurata evitando il reiterarsi di siffatte disposizioni per i prossimi bienni —:

se il ministro interrogato sia al corrente della situazione esposta e quali garanzie ritenga di poter offrire per evitare il reiterarsi di siffatta sfavorevole situazione per gli enti cooperativi attualmente discriminati. (5-00274)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

RUZZANTE. — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

alcuni consiglieri regionali del Veneto (Zanonato e Gallo) e alcuni Consiglieri comunali di Padova (Boselli) hanno recentemente lanciato sulla stampa locale veneta (*Mattino di Padova* del 25 settembre 2001) un allarme inquinamento per la discarica di rifiuti organici di Sarcedo nel Vicentino, posizionata sopra la falda da cui l'Aps (Azienda Padova Servizi) attinge l'acqua destinata all'acquedotto padovano;

ad evidenziare lo stato di pericolo è uno studio di impatto ambientale condotto

dalla ditta Ingeo di Torri di Quartesolo per conto della Corsea, il gestore della discarica di Sarcedo, dove si segnala che l'eccezionale piovosità nel mese di novembre dello scorso anno ha portato la falda ad approssimarsi e forse a raggiungere la quota del piano di posa dei rifiuti e che a dividere l'acqua dai rifiuti (in grado di sprigionare gas nocivi) vi è solo uno strato impermeabile di argilla;

l'amministrazione comunale di Padova, nonostante un ordine del giorno votato il 9 luglio 2001 sulla tutela delle acque cittadine, non ha ancora promosso una Conferenza dei Servizi (come prevedeva l'ordine del giorno votato in Consiglio comunale) per garantire la sicurezza dei padovani attraverso la chiusura e la bonifica della discarica di Sarcedo;

la situazione non è assolutamente da sottovalutare in quanto la barriera d'argilla che separa la falda dal piano di posa dei rifiuti potrebbe sgretolarsi in tempi brevi con gravissime conseguenze per la salute dei cittadini padovani —:

se il Governo sia a conoscenza della grave minaccia di inquinamento della falda acquifera da cui l'Aps (Azienda Padova servizi) attinge l'acqua destinata all'acquedotto padovano;

se il Governo intenda sollecitare le istituzioni preposte ad effettuare tutti i controlli necessari;

come il Governo intenda altrimenti garantire la salute dei cittadini padovani messa seriamente a rischio dal possibile inquinamento dell'acquedotto padovano. (4-01014)